



SENT. 213/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Cosmo Sciancalepore Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60122 del Registro di Segreteria,
promosso da OMISSIS, c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello,
dall'Avv. Paolo Celli con il quale è elettivamente domiciliato
all'indirizzo- p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org e presso il di
lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72

contro

INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale
Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente
domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli
Avvocati Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)



SENT. 213/2025

e Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione

avverso

la sentenza n. 178/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 15 luglio 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 15 luglio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Paolo Celli per appellante, e l'Avv. Sergio Preden per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, unitamente agli arretrati maggiorati degli accessori di legge, quale ex appartenente all'Esercito Italiano che, alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato 17 anni di anzianità di servizio.

Con atto depositato in data 11 luglio 2022, il soccombente, patrocinato come in atti, ha promosso appello, deducendo la violazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973. A sostegno del gravame, infatti, l'interessato, ha invocato la giurisprudenza delle



Sezioni riunite, e nello specifico la sentenza n. 1/2021, ove è chiarito che ai militari che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, spetterebbe il calcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile. In tal senso, dunque, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata, rilevando, altresì, che non vi sarebbe alcuna ultrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, in quanto la causa verte sul rapporto pensionistico e non sull'atto.

Con memoria del 18 giugno 2025, si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale, richiamando, in primo luogo, la predetta sentenza n. 1/2021 al fine di rilevare la correttezza del proprio operato. Nello specifico ha evidenziato che il primo giudice ha rigettato il ricorso sul presupposto che il ricorrente aveva spiegato domanda volta all'applicazione della quota fissa del 44%, invocando l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e non anche del coefficiente del 2,44%, come riconosciuto dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 1/2021, ritenendo pertanto carente la necessaria domanda giudiziaria.

In data 7 luglio 2025, l'avv. Celli ha depositato l'atto di appello notificato in data 30 giugno 2022, e, in pari data, ha depositato l'atto d'appello con il relativo d.f.u., notificato il 4 dicembre 2024, con la prova della relativa notifica, nonché una memoria difensiva nella quale ha ribadito le argomentazioni già esposte nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Ha



precisato che alcun vizio di ultrapetizione sarebbe sollevabile nel caso di specie in quanto la pronuncia che accerterebbe l'aliquota corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente rientrerebbe nell'accertamento richiesto nel *petitum* originale in quanto nella domanda più ampia è finanche ricompresa quella minore.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, in ordine al tardivo deposito dell'atto di appello notificato, su cui ha riferito il giudice relatore, il difensore dell'appellante, Avv. Celli, nell'evidenziare che si è trattato di un disguido dovuto anche all'elevato numero di cause patrocinato, ha espresso l'avviso che la costituzione dell'INPS abbia sanato il vizio. Nel merito, l'Avv. Celli e il difensore dell'INPS, Avv. Preden, hanno ribadito le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

La causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello è inammissibile.

2.Preliminarmente deve essere scrutinata la questione, rilevata d'ufficio, relativa all'ammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 180 c.g.c.

3.La norma trova applicazione anche nei giudizi d'appello pensionistico, in quanto l'art. 170, comma 3, c.g.c., rinvia per la disciplina processuale ai "Capi I e II della Parte VI del presente codice" e, dunque, agli artt. 177 – 199 in tali Capi contenuti.



4.L'art. 180 cit. prevede che *“Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni -della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.”* Sono, quindi, fissati rispettivamente il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza), e quello lungo (decorrente dalla relativa pubblicazione), entrambi a pena di decadenza. Una seconda fase di tale iter procedurale è, tuttavia, disciplinata dalla medesima disposizione codicistica che aggiunge *“L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di*



tale prova l'impugnazione è inammissibile".

L'attuale formulazione della norma scaturisce da plurimi interventi legislativi, e in particolare per effetto dell'art. 82 del d.lgs. n. 114/2019 (che ne ha sostituito la prima parte con la locuzione "nei giudizi d'appello, l'atto"), e da ultimo con l'art. 6, c. 3, lett. b), del D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021, che ha sostituito le parole "Nei giudizi di appello l'atto" con le seguenti "L'atto", lasciando con ciò rivivere l'esigenza di un nuovo deposito dell'atto notificato anche nei giudizi di revocazione e opposizione di terzo. Il legislatore contabile ha, dunque, strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo, un duplice adempimento: 1) la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; 2) il deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione, con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Tali segmenti procedurali si rendono necessari a prescindere dalla precipua modalità di introduzione del giudizio che rimane diversa a seconda che si tratti di appello (il cui atto introduttivo è soggetto alla preventiva notifica alla controparte, seguita poi dal deposito dell'atto notificato) o di revocazione/opposizione di terzo (il cui atto introduttivo deve essere preventivamente depositato, e poi successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza).

L'art. 180 c.g.c. si scinde, dunque, in due tronconi: da un lato è



previsto il deposito dell'atto notificato che deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione (comma 1), unitamente alla sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni; dall'altro, la facoltà per l'appellante di depositare l'atto d'appello per il quale il procedimento notificatorio è stato soltanto avviato (*"sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante"*), con il deposito successivo della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica anche per il destinatario. In quest'ultimo caso, ferma restando la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza della prova della notifica dell'atto, rimangono da valutare gli effetti della produzione "tardiva" della detta documentazione, dovendosi tener conto del sistema di preclusioni processuali imposte dal codice di rito. *Invero, nell'art. 180, comma 1, la locuzione "a pena di decadenza" è stata inserita immediatamente dopo il riferimento testuale al deposito nella segreteria del giudice adito dell'atto notificato (della quale costituisce evidente sanzione) ma prima (quindi scollegata da essa sul piano logico-giuridico), dell'indicazione relativa all'onere di deposito della relativa documentazione: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la decadenza anche il mancato deposito della documentazione avrebbe formulato diversamente la disposizione, magari posponendo alla fine della proposizione la locuzione sopra indicata.*

5. Su tale specifico versante, va rimarcato che, per i giudizi d'appello in materia pensionistica, quale è quello oggetto del presente



gravame, l'art.170, comma 3 c.g.c. rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme di cui "[a]i Capi I e II della Parte VI" e quindi, per la trattazione e decisione, anche all'art.197 c.g.c. a tenore del quale si osservano "*le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili*": in forza di tale duplice rinvio, al giudice competente, all'udienza di discussione, la verifica d'ufficio della "*regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93*", ai sensi dell'art. 91 c.g.c. Ed è rispetto a tale momento che deve essere verificata la tempestività del deposito della documentazione, anche di quella attestante la corretta instaurazione del giudizio sia rispetto alla controparte sia rispetto all'ufficio investito dell'impugnazione.

6. In questo solco argomentativo, appare chiaro che, mentre nel processo civile la giurisprudenza di legittimità, anche in sede nomofilattica (Cass. civ., Sez. Unite, 5 agosto 2016, n. 16598) hanno ritenuto possibile il deposito della detta documentazione all'udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., nei processi contabili pensionistici (non diversamente da quelli di responsabilità) l'udienza è già di discussione, con la conseguenza che il *thema decidendum* e *probandum* deve essere già perfettamente definito e il giudice deve essere già posto nella condizione di poter espletare le verifiche preliminari di cui all'art. 197 cit. Ne consegue che il termine ultimo per il deposito della documentazione, anche di quella connessa alle condizioni di ammissibilità dell'appello, non può che identificarsi in quello che si desume ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e



88 c.g.c.. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che *“Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90”*.

7. Nel caso di specie, nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione del 26 novembre 2024 era precisato che ***“Termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria: 20 giorni prima dell'udienza. Il presente decreto deve essere notificato all'appellato, a cura dell'appellante, ai sensi dell'art. 182 citato in epigrafe, entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione. Gli atti comprovanti l'avvenuta notifica dovranno essere tempestivamente depositati presso la Segreteria di questa Sezione”***. E, invece, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello risulta depositata soltanto in data 7 luglio 2025 (a fronte di un appello che risulta pervenuto nella sfera del destinatario in data 30 giugno 2022, come da a.r. in atti), e, dunque, ben oltre il termine ultimo previsto per il deposito della documentazione, scaduto il giorno 25 giugno 2025.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile (vd. di questa Sezione, sentenze n. 186, n.196 e n.197 del 2025).

8. Le spese di lite, in considerazione della definizione del giudizio su questione pregiudiziale, sono integralmente compensate.



SENT. 213/2025

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così
definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio
2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 OTTOBRE 2025

p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 OTTOBRE 2025

p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)



SENT. 213/2025

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 OTTOBRE 2025

P.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco